



UNIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

REGIONE TOSCANA

c/o COMUNE DI EMPOLI tel 0571.75701 fax 0571.757746

mail: segretariogenerale@comune.empoli.fi.it

Empoli, 4 aprile 2008

Gent.mi Presidente Agenzia Nazionale
Per la gestione dell'Albo
Segretari Comunali e Provinciali

Direttore dell'Agenzia Nazionale
per la gestione dell'Albo
Segretari Comunali e Provinciali

Rappresentanti Sindacali presso
l'Agenzia Nazionale Segretari

E pc.: Segretario Nazionale UNSCP

(inoltrata esclusivamente a mezzo fax)

OGG: Convenzione di Segreteria Comune Lastra a Signa e Comune Fiesole. Posizione UNSCP Regione Toscana.

Facciamo seguito alle precedenti note dell'Unione Provinciale di Firenze del 15 gennaio u.s. e del 5 febbraio u.s. per ribadire la nostra posizione rispetto a quanto in oggetto.

La situazione si è evoluta nel senso contrario a quanto da noi auspicato, in quanto è stata approvata da parte dei consessi consiliari dei Comuni di Fiesole e di Lastra a Signa la deliberazione di convenzionamento della Segreteria Comunale.

Abbiamo richiesto ed acquisito dal Comune di Fiesole copia della deliberazione di Consiglio Comunale (delibera n. 13 del 6 marzo 2008) con la quale è stato approvato lo schema della convenzione di cui sopra anche al fine di definire le nostre controdeduzioni a quanto nella stessa riportato.

In primo luogo, *nel metodo*, sottolineiamo il comportamento quantomeno non corretto dell'Amministrazione di Fiesole dal punto di vista procedurale, considerato che ad entrambe le nostre note, alle quali chiedevamo riscontro, non è stata data risposta alcuna. La stessa è stata

invece fornita nella premessa della deliberazione sopra citata, nella quale prima si fa riferimento all'avvio d'ufficio della procedura, in assenza di controinteressati, di seguito si cita il nostro intervento nell'ambito del procedimento e poi in modo assolutamente non coerente rispetto a quanto premesso, con riferimento agli articoli 9 e 10 della L. 241/1990, vengono riportate le motivazioni per le quali l'AC ritiene di non aderire alle osservazioni contenute nelle note. A nostro avviso, e *nel merito*, si configurano gli estremi per la **violazione del principio del giusto procedimento**, stante il riconoscimento, contenuto nella stessa deliberazione, del sindacato come portatore di interessi potenzialmente pregiudicabili con l'approvazione della deliberazione: il sindacato quindi, in quanto partecipante al procedimento, aveva il diritto di ricevere notizia dell'avvio del procedimento o delle decisioni circa la sua prosecuzione... E' pertanto quanto meno contraddittorio che sia la stessa Amministrazione ad "invocare" la necessità di garanzie procedurali che poi la stessa palesemente non rispetta.

E' pacifico infatti che il principio del "giusto procedimento", alla luce delle osservazioni presentate da questa organizzazione sindacale, esigesse una risposta formale alle controdeduzioni presentate, prima di deliberare la proposta. Il principio generale prescrive infatti che il momento partecipativo trovi compimento prima dell'adozione del provvedimento ben potendo, il sindacato, formulare ulteriori osservazioni aggiuntive, necessarie per i Consiglieri chiamati a votare e ad assumersi le conseguenti responsabilità anche in termini di legittimità di ciò che veniva deliberato.

In secondo luogo, riteniamo che la deliberazione sia manifestamente illogica nelle motivazioni addotte per respingere i rilievi formulati dal sindacato. La **manifesta illogicità** risiede principalmente nella considerazione di carattere organizzativo: ben vengano in Comuni con popolazione non numerosa, quelle soluzioni organizzative che -in un'ottica di ambito territoriale omogeneo- mirino a migliorare e valorizzare servizi comunali investendo necessariamente con ciò sulla figura -anche unica- del Segretario Comunale. Ma nel caso in specie, il fatto che i compiti, le problematiche e gli argomenti addotti a giustificazione della comunanza di interessi tra i due Comuni sono assolutamente inconstituenti: far parte della cosiddetta "area vasta" fiorentina è motivazione sufficiente per avallare una convenzione tra Comuni posti in due parti estreme della Provincia?? Ed ancora: se nel comune di Lastra a Signa tali compiti continueranno ad essere seguiti, come oggi accade, dal Direttore Generale (individuato in una persona diversa dal Segretario Comunale) e nell'altro (Fiesole), sprovvisto di Direttore, saranno seguite dal Segretario Comunale, quale logica sussiste a fondamento della scelta effettuata??

E cosa dire circa quanto previsto dalla preintesa del contratto dei Segretari Comunali e Provinciali appena stipulata, che recependo il protocollo sottoscritto dal Governo con i soggetti

rappresentativi delle Autonomie Locali (in data 27 novembre 2007), prevede esplicitamente la valorizzazione della figura e del ruolo del Segretario Comunale, proprio nell'ottica del rafforzamento delle autonomie locali? Conseguentemente, mentre a livello centrale si immagina un ruolo di un Segretario forte per un Comune sempre più forte e responsabile, i Comuni di Fiesole e Lastra a Signa vanno in controtendenza dando vita alla figura di un Segretario debole per due Comuni che si indeboliscono a vicenda.

In terzo luogo, rileviamo la **illegittimità dell'articolo 10, comma 2**, della convenzione, laddove prevede la sostituzione del Segretario Comunale "fatto salvo l'utilizzo eventuale del Vicesegretario". L' art. 97, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 infatti recita: *"Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento"* e l' art. 10, del D.P.R. 465/1997, ed in particolare il comma 2, *"Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia"*.

La deliberazione dell'Agenzia, n. 175 del 27.10.2004 precisa che la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria deve prevedere espressamente un'apposita clausola che attribuisca, ad uno dei vicesegretari in servizio presso i singoli comuni, le funzioni vicarie nel caso di vacanza, assenza o impedimento del titolare della segreteria convenzionata. E che *"seppure è possibile che in ciascun comune della convenzione sia prevista la figura del vicesegretario, la sede di segreteria convenzionata realizza un unico soggetto giuridico, per il quale deve essere previsto un unico preposto all'ufficio e quindi un unico sostituto nell'ipotesi di assenza o impedimento del titolare"*.

Tale previsione è altresì ribadita in altre deliberazioni successive della stessa Agenzia, come la n. 71 del 7 giugno 2005 che aggiunge, a supporto della tesi che si sostiene, che *"gli enti locali, nel porre in essere una convenzione di segreteria, non potranno che adottare, nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti, misure per la sostituzione del segretario titolare che siano conformi al predetto postulato"*

Tutto ciò non trova affatto riscontro nella disposizione di cui all'art. 10 citato, che rinvia genericamente alla regolamentazione dell'agenzia quanto ai casi di sostituzione della figura e soprattutto prevedendo come eventuale ma non precisato, l'utilizzo della figura del vice segretario

presente solo presso il comune di Fiesole tanto che in questo periodo di vacanza della nomina il Comune se ne avvale senza provvedere all'istituto della reggenza.

Riteniamo che la mancata previsione nella convenzione di norme che disciplinano in maniera dettagliata le ipotesi di sostituzione del Segretario in caso di assenza o impedimento tramite il Vicesegretario – presente in un solo Comune – nonché quelle di riparto delle relative spese, infici la stessa legittimità della convenzione, per carenza di un elemento necessario. Peraltro della carenza di tale elemento, sembra darne ammissione la stessa amministrazione di Fiesole laddove, in corso di istruttoria, ha emendato la norma mediante sostituzione del termine “vicesegretari” con “vicesegretario”, senza, però, raggiungere lo scopo ed eliminare il vizio di fondo presente: è evidente come tale errata o quanto meno carente previsione non ha consentito ai Consigli Comunali di potersi esprimere con la necessaria consapevolezza.

Per tutte le motivazioni sopra espresse chiediamo il RIGETTO della convenzione di segreteria tra i Comuni di Fiesole e Lastra a Signa.

Certi di un riscontro positivo, salutiamo cordialmente

Il Segretario Regionale della Toscana

Massimo Migani